



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 208 del 06.12.2011

COPIA

**Oggetto: Adesione del Comune di Sestu alla convenzione per lo svolgimento del Lavoro Di Pubblica Utilità ai sensi del decreto legislativo 28 Agosto 2000 n. 274, art. 54; del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, Art.2; del Codice della strada - artt. 186 e 187 decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche.**

L'anno duemilaundici il giorno sei del mese di dicembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 09:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PILI ALDO	SINDACO	A
CARDIA SERGIO	ASSESSORE	P
PIRAS ANTONIO	ASSESSORE	P
PITZANTI ANDREA	ASSESSORE	P
MELONI MARIA FEDELA	ASSESSORE	P
CRISPONI ANNETTA	ASSESSORE	P
BULLITA ROBERTO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 5    Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza CARDIA SERGIO in qualità di Vicesindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

Che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Vista la comunicazione pervenuta in data 28 novembre 2011 protocollo n. 20222 con la quale il Direttore reggente dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in riferimento all'Istituto giuridico del Lavoro di pubblica utilità chiede la disponibilità del Comune di Sestu alla stipula della convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la bozza di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Comune di Sestu potrà consentire a n. 2 soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque, per un massimo di n. 4 soggetti nell'arco di un anno;

Ritenuto di dover individuare nel Responsabile del Settore Politiche Sociali Dott.ssa Lucia Locci la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE.

Verificato che è obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi e che per tali spese si farà riferimento al capitolo di spesa n. 7172 "Spese per coperture assicurative Attività socio integrative";

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 28 dicembre 2010 n. 60 che approva il bilancio di previsione per l'anno 2011 nonché il bilancio pluriennale 2011/2013;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime;

### DELIBERA

Di dare atto della disponibilità del Comune di Sestu a consentire a propri cittadini condannati da parte del Tribunale di Cagliari, da taluno dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Cagliari, nonché della Corte d'Appello di Cagliari, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, a prestare presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività;

Di approvare la bozza di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante

e sostanziale;

Di dare atto che avrà la suddetta convenzione avrà durata di due (2) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo;

Di prevedere che l'intervento possa estendersi ad un massimo di numero 2 soggetti autorizzati ad eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita del lavoro di pubblica utilità e di fissare un numero massimo di 4 soggetti nell'arco di un anno;

Di dare atto che è obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi e che per tali spese si farà riferimento al capitolo di spesa n. 7172 " Spese per coperture assicurative Attività socio integrative";

Di individuare nel Responsabile del Settore Politiche Sociali Dott.ssa Lucia Locci la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 05/12/2011

IL RESPONSABILE

F.TO LUCIA LOCCI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO  
F.TO SERGIO CARDIA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/12/2011 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **13/12/2011** al **28/12/2011** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 13/12/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 28/12/2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 13.12.2011



# **TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**

## **PRESIDENZA**

### **CONVENZIONE**

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :**

**DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;**

**DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;**

**DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E  
SUCCESSIVE MODIFICHE.**

### **Premesso**

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il **comune di** \_\_\_\_\_, di seguito per brevità denominato il **Comune**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

### **Tutto ciò premesso**

**tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Claudio Gatti, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, il Comune sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_ e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Direttore Reggente Mirella Demontis, si conviene e si stipula di quanto segue:**

#### **Art.1**

Il **Comune** consente che i condannati da parte del Tribunale di Cagliari, di taluno dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Cagliari, nonché della Corte d'Appello di Cagliari, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il **Comune**, il cui indirizzo è \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_; fax \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_, specifica che presso le sue strutture e servizi, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_;

ecc \_\_\_\_\_.

Precisa inoltre che il **Comune** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

## **Art.2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

## **Art.3**

Il **Comune**, che consente a n.\_\_\_\_\_ soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque, per un massimo di n. \_\_\_\_\_ soggetti nell'arco di un anno, individua nei seguenti dipendenti:\_\_\_\_\_ le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE.

Il **Comune** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

## **Art.4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il **Comune** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. Il **Comune** si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

## **Art.5**

E' fatto divieto al **Comune** di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del **Comune** l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

## **Art.6**

I dipendenti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

### **Art.7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del **Comune**.

### **Art.8**

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il Direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e il **Comune**.

### **Art.9**

La presente convenzione avrà la durata di due (2) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti e associazioni convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari \_\_\_\_\_

L'Ente

L'UEPE

Il Presidente del Tribunale